Città di Castelvetrano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ordinanza n. 45 del 04/07/2023

Oggetto: Regolamentazione e disciplina delle attività musicali (emissioni ed immissioni sonore) e della somministrazione e vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche, per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo di residenti e villeggianti nonché la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, sia in centro urbano che nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, interessate da un afflusso particolarmente rilevante di persone, specie durante il periodo primaverile ed estivo e in particolare durante le ore serali e notturne.

IL SINDACO

Premesso:

Che nel periodo primaverile ed estivo, stante l'arrivo della bella stagione, le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte iniziano ad animarsi, con la presenza di numerosi avventori, specie durante le ore serali e notturne, vista la presenza di numerosi pubblici esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande nonché l'intrattenimento degli avventori con musica da sottofondo o, qualora possibile e previa autorizzazione, con piccoli pubblici spettacoli e/o trattenimenti, fenomeno conosciuto come *"movida notturna"*;

Che il fenomeno sopra evidenziato, specie negli ultimi anni, ha assunto notevole importanza, fino ad attirare, sul territorio comunale, una considerevole presenza di persone, anche dai vicini Comuni;

Che quanto sopra costituisce, comunque, una delle leve di sviluppo locale importante per questo territorio, tenuto conto dei positivi risvolti per il circuito turistico ed enogastronomico del territorio;

Che accanto agli effetti positivi, purtroppo, il fenomeno in parola reca, sulla base dell'esperienza storicizzata degli ultimi anni, taluni effetti negativi, connessi alla incontrollata somministrazione di alcolici e al disturbo della quiete pubblica, anche attraverso emissioni e/o immissioni sonore oltre i valori consentiti o, comunque, tali da arrecare nocumento a residenti e villeggianti;

Dato Atto:
- che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare lo stato di euforia e di ilarità degli avventori, decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si verificano i conseguenti fenomeni derivanti dall'ubriachezza, quali:

- la mancanza di controllo del tono della voce e delle espressioni verbali;
- la necessità di espletare bisogni fisiologici che la predetta perdita di controllo rende non limitati ai soli servizi igienici, peraltro carenti, in relazione al numero elevato di persone che gravitano nelle aree interessate;

- il ripetuto abbandono di bottiglie di vetro, che rischiano di diventare strumenti di offesa in caso di colluttazioni e che, anche per il solo abbandono, possono costituire pericolo, laddove si verifichino movimenti incontrollati di folla, con decadimento della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

- che desta particolare allarme il fenomeno dell'assunzione di bevande alcoliche da parte dei minorenni in quanto l'abuso di alcolici può mettere a rischio la salute dei minori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne la somministrazione a tali soggetti, con il controllo preventivo da parte degli esercenti dell'età dei giovani avventori, obbligo previsto dall'art. 14-ter della Legge n. 125/2001;

- che l'abuso dell'alcol genera, inoltre, comportamenti irriguardosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, igiene, attenzione verso gli arredi urbani, provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti e per i frequentatori delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, cosa che impegna il Comune a commissionare interventi straordinari di manutenzione e pulizia;

- che l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *"...le ordinanze contingibili...e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;

- che scopo della presente ordinanza è la realizzazione di un rinnovato equilibrio tra le persone che sono titolari di diritti contrapposti, tenendo conto del fatto che gli esercenti devono poter fruire del profitto dell'iniziativa economica privata senza, contemporaneamente, cagionare un eccessivo sacrificio per la tranquillità ed il riposo dei residenti, ferma la necessità che l'interesse pubblico non resti eccessivamente onerato;

Dato Atto, altresì, che il fenomeno della cosiddetta *"movida notturna"* si accompagna, sostanzialmente, sempre allo svolgimento di piccoli pubblici spettacoli e/o piccoli pubblici trattenimenti, anche all'aperto, che per il volume delle emissioni ed immissioni sonore possono costituire anche causa oggettiva di disturbo e disagio per chi risiede, dimora o è domiciliato nelle aree interessate, in modo particolare nelle prime ore pomeridiane e nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze di chi abita o frequenta il nostro territorio e di chi vi svolge la propria attività imprenditoriale;

Rilevato, in ogni caso, che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate in centro urbano e nelle frazioni turistico-balneari di Marinella di Selinunte e di Triscina di Selinunte, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrendo ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali ed altre iniziative complementari di animazione, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali, li sottraggono al grave rischio di incidenti stradali, a cui si esporrebbero qualora, non trovando nella loro città locali idonei a soddisfare questo tipo di domanda (oggi particolarmente elevata) fossero costretti a lunghi tragitti notturni, a mezzo dei veicoli di cui hanno la disponibilità, per raggiungere i ritrovi situati in altre località;

Accertato, anche attraverso le numerose segnalazioni degli anni precedenti da parte di soggetti sia privati che pubblici, che tali inconvenienti si registrano, prevalentemente, durante le ore serali e notturne, sia nella frazione di Marinella di Selinunte che in quella di Triscina di Selinunte, dove l'alta concentrazione di attività e pubblici esercizi, la frequenza dei piccoli spettacoli e/o

trattenimenti all'aperto con volume eccessivo della musica nonché i comportamenti incivili di alcuni avventori, che non rispettando le norme igieniche e di decoro urbano, recano disturbo alla quiete pubblica;

Preso Atto delle risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 3 giugno 2023, alla quale hanno partecipato, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell'ordine, i sindaci del territorio interessati dal fenomeno e che nel corso della predetta riunione, avente ad oggetto, tra l'altro, le problematiche connesse alla *movida*, si è convenuto sulla necessità di adottare ordinanze sindacali uniformi includenti oltre ad aspetti di sicurezza urbana, anche la regolamentazione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi, nei luoghi pubblici e nei locali di intrattenimento e, non ultimo, uniformità nei limiti degli orari di intrattenimento musicale;

Considerato che, con l'avvento della stagione estiva, l'afflusso di turisti e cittadini nelle aree urbane interessate dalla *movida* è notevole e, nell'ambito della politica di incentivazione del turismo definita dall'Amministrazione Comunale, si ribadisce che risulta opportuno e necessario contemperare le esigenze dei titolari dei locali pubblici, ai quali l'afflusso turistico offre notevoli opportunità commerciali, con quelle dei cittadini residenti che hanno diritto al riposo ed alla quiete notturna, stabilendo opportune regole tendenti a garantire da un lato l'abbattimento dell'inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore provenienti dagli impianti di riproduzione musicale degli esercizi pubblici, e dall'altro il diritto degli esercenti allo svolgimento della loro attività commerciale, nel rispetto della normativa vigente;

Considerato, altresì, che, parallelamente alle attività di intrattenimento musicale, il nostro territorio è interessato da fenomeni di degrado urbano legati alla somministrazione e vendita di bevande, anche alcoliche e superalcoliche, con la conseguenza che:

- l'abbandono al suolo di bottiglie e, in genere, di contenitori di vetro e di lattine, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie riguardo a quelli rotti e/o frantumati, che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano;
- le bottiglie, i contenitori di vetro e le lattine possono essere utilizzate come strumenti di offesa da parte di persone malintenzionate, in luoghi caratterizzati da una intensa presenza di cittadini o, comunque, possono facilitare la commissione di reati contro la pubblica incolumità;
- l'abbandono incontrollato di bottiglie, contenitori di vetro e lattine genera nella cittadinanza un senso di noncuranza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza di determinati luoghi;
- che i suddetti fenomeni sono spesso connessi alla vendita serale e notturna di bevande, anche alcoliche e superalcoliche in bottiglie, contenitori di vetro e lattine da parte di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali per asporto, distributori automatici e street food;

Rilevata la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di *safety*, con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane interessate dal fenomeno della *"movida"*, la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia e ciò al fine di garantire che la fruibilità pubblica delle aree interessate dal suddetto fenomeno avvenga nelle condizioni più idonee a salvaguardare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale nonché per la sicurezza generale e, di conseguenza, adottare delle contromisure allo scopo di tutelare, *in primis*, l'incolumità pubblica da azioni lesive realizzate con l'utilizzo di bottiglie, contenitori di vetro e lattine;

Ritenuto che il fenomeno del rumore, collocandosi nel quadro delle turbative dell'equilibrio ecologico, è ormai considerato un pericoloso fattore di insalubrità ambientale in grado di sostanziarsi quale minaccia per la salute pubblica;

Dato Atto che, alle Amministrazioni Comunali, la vigente normativa attribuisce competenze e funzioni in tema di rilevazione, controllo, disciplina e prevenzione delle emissioni ed immissioni sonore, con facoltà di disciplinare l'uso di macchine, strumenti e dispositivi che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade che, per la loro insistenza e/o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo ed alle occupazioni delle persone;

Ritenuto necessario intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale;

Vista la classificazione dei pubblici esercizi effettuata con la Legge n. 287 del 18/09/1991, che all'art. 5 stabilisce che i pubblici esercizi sono distinti nelle seguenti tipologie:

- TIPOLOGIA "A": esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed esercizi similari);
- TIPOLOGIA "B": esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- TIPOLOGIA "C": esercizi di cui alla tipologia A e B, in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- TIPOLOGIA "D": esercizi di cui alla tipologia B, nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;

Rilevato che, secondo la normativa vigente, l'intrattenimento musicale deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, come da classificazione sopra riportata;

Dato Atto che rimane salva, come per legge, l'applicazione, nei casi previsti, della normativa riferita all'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e al D.P.R. n. 311/2001, i quali prevedono l'esame del progetto da parte della Commissione Comunale e/o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, nei casi previsti;

Considerato che il Comune di Castelvetrano, alla data odierna, è sprovvisto di regolamento acustico e/o piano di zonizzazione acustica, come previsto dall'art. 6 della Legge 26/10/1995, n. 447, avente ad oggetto *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;

Visto l'art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*, che fissa i limiti di accettabilità di esposizione al rumore;

Considerato urgente e necessario tutelare la salute pubblica dall'inquinamento acustico provocato da emissioni ed immissioni sonore, anche a mezzo di amplificatori elettronici, provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale e che non rispettano i valori limite delle sorgenti sonore, come individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, pertanto, ritenuto opportuno limitare e/o vietare, nei locali di pubblico esercizio, l'utilizzo di strumenti di emissione o immissione sonore in orario notturno, al fine di non arrecare disturbo al riposo degli abitanti, in base alla normativa di settore sopra richiamata e nell'ambito degli orari di cui al presente provvedimento;

Ritenuto:

- di dover privilegiare, in questo momento, il diritto alla salute dei numerosi residenti, domiciliati e dimoranti nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, arginando le concrete situazioni di rischio, ampiamente documentate, che si sono presentate nei giorni scorsi, in maniera tale da creare le condizioni per evitare un ulteriore scadimento del livello esistente di decoro urbano e per assicurare l'esigenza di tranquillità delle persone;

- di dover prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone, nonché prevenire atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori e porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e garantire l'ordine pubblico;
- di dover evitare che chi frequenta le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte possa giungere in tali frazioni già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;
- di dover evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età e mitigare il fenomeno del disturbo alla quiete pubblica e del riposo delle persone in orari notturni, in particolare in adiacenza a locali pubblici di somministrazione ove si verificano fenomeni di affollamento;
- di dover adottare tutte le cautele richieste per il contrasto dei fenomeni sopra elencati, anche nel rispetto del principio di precauzione, che rientra tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;

Dato Atto che, secondo gli orientamenti oramai consolidati espressi dalla giurisprudenza, il gestore di un pubblico esercizio assume la responsabilità, anche penale, per l'omesso impedimento degli schiamazzi degli avventori del locale anche all'esterno e nelle ore notturne, su di lui incombendo l'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine della tranquillità pubblica nonché l'obbligo di verificare la maggiore età di coloro ai quali sta somministrando o vendendo bevande alcoliche o superalcoliche;

Vista, infine, la recente sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023 della Corte di Cassazione che ha statuito che la pubblica amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno in favore dei privati se i rumori e le emissioni sonore superano la soglia della tollerabilità;

Sentito, in merito, il Comandante della Polizia Municipale;

Visto l'art. 9 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibile ed urgente in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto il D.P.C.M. l marzo 1991, avente ad oggetto *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997, avente ad oggetto *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

Visto il D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, avente ad oggetto *"Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi"*;

Visto l'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull'inquinamento acustico, che demanda alle Regioni la competenza per la determinazione dei criteri di applicazione, da parte dei Comuni, degli adempimenti previsti in materia;

Visto l'art. 15 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che stabilisce, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti e dei regolamenti di competenza regionale e statale, di applicare le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1° marzo 1991, per le parti non annullate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 517 del 30/12/1991;

Visto il D.M. 16 marzo 1998, avente ad oggetto *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente ad oggetto *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visti gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, avente ad oggetto *"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

Visti gli artt. 9, 68 e 69 del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Vista la Legge 21 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 18 aprile 2017, n. 48, di conversione del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, come modificato dal Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 173 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Vista la Legge 30 marzo 2001, n. 125, avente ad oggetto *"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati"*;

Vista la Legge 24 luglio 2008, n. 125, avente ad oggetto *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"*;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2014 che, riepilogando l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, ha evidenziato come non sia preclusa al Comune la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, quando sussistano comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

In Forza dei poteri attribuiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Fatti Salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica;

Attesa la propria competenza

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

Su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al 17 settembre 2023, salvo reiterazione e/o adozione di nuovi provvedimenti qualora necessario:

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE E IL DECORO URBANO

1. A tutti i pubblici esercizi rientranti nella **tipologia A**, nella fattispecie esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% in volume (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, ed esercizi similari), la **somministrazione** di qualsiasi bevanda alcolica è **permessa** fino alle ore 02:00, rimanendo **vietata**, in ogni caso, **la vendita, anche per asporto,** dalle ore 00:00 alle ore 03:00 stabilito dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117.
2. A tutti i pubblici esercizi rientranti nella **tipologia B**, nella fattispecie esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, dolciumi, compresi i generi di gelateria e pasticceria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), la **somministrazione** di qualsiasi bevanda alcolica è **permessa** fino alle ore 02:00, rimanendo **vietata**, in ogni caso, **la vendita, anche per**

asporto, dalle ore 00:00 alle ore 03:00 stabilito dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117.

3. A tutti i pubblici esercizi rientranti nella **tipologia C**, nella fattispecie esercizi di cui alla tipologia A e B in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in locali adibiti, anche saltuariamente, a sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari, la **somministrazione** di qualsiasi bevanda alcolica è **permessa** fino alle ore 01:30, rimanendo **vietata**, in ogni caso, **la vendita, anche per asporto,** dalle ore 00:00 alle ore 03:00 stabilito dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117.
4. A tutti gli esercizi del settore alimentare o misto, di qualunque genere essi siano (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, panifici, macellerie, botteghe, ecc.) nonché a chi eroga alimenti e bevande attraverso distributori automatici, **è vietata la vendita e la distribuzione, anche per asporto**, di qualsiasi bevanda alcolica dalle ore 22:00 alle ore 24:00, restando fermo il divieto, per gli esercenti il commercio di vicinato, di vendita di alcoolici e super alcoolici dalle ore 00:00 alle ore 06:00, stabilito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6, commi 2-bis e 3.
5. Per tutte le tipologie di attività che ne hanno titolo, è **vietata la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e/o di metallo**, dalle ore 24:00 alle ore 06:00.
6. In nessun caso un esercizio della tipologia A e della tipologia B può trasformarsi in un esercizio della tipologia C senza aver ottemperato agli adempimenti previsti dalla normativa in materia e, nel caso in cui si ottemperi a tali adempimenti e si ottengano le autorizzazioni necessarie per effettuare attività di pubblico spettacolo o pubblico trattenimento, anche temporanee, per tali tipologie di pubblico esercizio entrano in vigore le disposizioni per i pubblici esercizi di tipologia C sopra riportate.

Restano fermi, si ribadisce, i seguenti divieti:

a) divieto di vendita e somministrazione di alcoolici e super alcoolici dalle ore 03:00 alle ore 06:00 stabilito dalla Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117;
b) divieto, per gli esercenti il commercio di vicinato, di vendita di alcoolici e super alcoolici dalle ore 00:00 alle ore 06:00, stabilito dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6, commi 2-bis e 3.

A chiunque, siano essi residenti, dimoranti, domiciliati o semplici frequentatori del territorio del Comune di Castelvetrano, nell'arco di tutte le 24 ore giornaliere:

1. il divieto di consumo, in luoghi ed aree pubbliche, aree soggette a pubblico passaggio e aree private ad uso pubblico, ad eccezione delle aree pubbliche per le quali è stata concessa la relativa autorizzazione all'occupazione, di bevande alcooliche e super alcooliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, sia esso di vetro, di alluminio, di plastica o di altro materiale, fermi restando i divieti di cui ai superiori punti;
2. il divieto di abbandono, in tutti i luoghi ed aree pubbliche, aree soggette a pubblico passaggio e aree private ad uso pubblico, dei contenitori usati per il consumo di bevande, alcooliche e non alcooliche, nonché l'abbandono di qualsivoglia tipo e specie di contenitore, di vetro, di alluminio, di plastica o di altro materiale, l'abbandono di cocci di vetro, alimenti, rifiuti e altri oggetti che, per loro natura, possono creare pericolo ai fruitori di dette aree o che possono compromettere la pubblica igiene e il pubblico decoro.

Ai gestori dei pubblici esercizi e, comunque, di ogni altra attività che effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all'interno delle aree pubbliche occupate in concessione provvedendo, con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori vuoti rimasti eventualmente

abbandonati nell'area di loro pertinenza e nell'area circostante ed alla pulizia della stessa. Tale obbligo ricade in capo anche a chi non ha aree pubbliche in concessione, sempre riguardo l'area nelle immediate vicinanze della sede di svolgimento dell'attività. Per area circostante o nelle immediate vicinanze, si intende l'area che si estende per un raggio di almeno 20 metri dall'ingresso principale dell'attività stessa.

Sempre ai gestori dei pubblici esercizi e, comunque, di ogni altra attività che effettua la somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese le sale da ballo, si ricorda che hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125, di verificare l'età dell'avventore cui si stanno somministrando o vendendo bevande alcoliche e superalcoliche, qualora non sia manifestamente maggiorenne, chiedendo l'esibizione di un documento d'identità.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni emanate con il corrente paragrafo della presente ordinanza, qualora non punita da altre leggi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di € 500,00 (Euro Cinquecento/00). È data facoltà al trasgressore e/o all'obbligato in solido di effettuare, nei termini, il pagamento in misura ridotta, a titolo di oblazione, nella misura di 8/10 del massimo previsto, pari ad € 400,00 (Euro Quattrocento/00).

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con facoltà, per il Questore della Provincia di Trapani, di disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

Si rammenta che i divieti di cui alla presente ordinanza si aggiungono ai divieti previsti dalla normativa nazionale, dal Codice Penale e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che di seguito si indicano:

- divieto di vendita e somministrazione di alcoolici e super alcoolici dalle ore 03:00 alle ore 06:00 (Legge 2 ottobre 2007 n. 160, di conversione del Decreto Legge 3 agosto 2007 n. 117);
- divieto, per gli esercenti il commercio di vicinato, di vendita di alcoolici e super alcoolici dalle ore 00:00 alle ore 06:00 (D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 6, commi 2-bis e 3);
- divieto di vendita e somministrazione di alcoolici e super alcoolici ai minorenni (Legge 30 marzo 2001, n. 125, come modificata dall'art. 12, comma 2, del D.L. 20/02/2017 n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48);
- obbligo di etilometro precursore per i locali in cui si svolge intrattenimento e per i locali pubblici che esercitano la loro attività oltre la mezzanotte (art. 54, Legge 29 luglio 2010, n. 120);
- divieto di vendita o somministrazione di alcolici su spazi o aree pubbliche e divieto di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto (artt. 14-bis e 14-ter della Legge 30 marzo 2001, n. 125, e ss.mm.ii.);
- divieto di vendita ambulante di bevande alcoliche (art. 87 del TULPS e artt. 176, 188 e 191 del Regolamento di esecuzione del TULPS);
- artt. 686, 687, 688, 689, 690 e 691 del Codice Penale (delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza).

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE EMISSIONI E/O IMMISSIONI SONORE E L'ATTIVITÀ MUSICALE IN GENERE

Nel periodo sopra indicato (dalla data di adozione del presente atto e fino al 17 settembre 2023), al fine di evitare e/o contenere, entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo causato dalle emissioni e/o immissioni acustiche e sonore derivanti dalle attività di intrattenimento organizzate dai pubblici esercizi, dai locali di somministrazione di alimenti e bevande e dagli stabilimenti balneari, in centro urbano e nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, le emissioni e/o immissioni sonore effettuate a mezzo di piano bar o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica ed acustica, sia dal vivo che riprodotta, **all'interno dei locali chiusi, perimetrati da pareti verticali ed orizzontali, nei quali è esercitata l'attività**, potranno essere effettuate solo in conformità con le disposizioni e le prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, nel rispetto tassativo dei seguenti orari:

1. **nelle giornate di venerdì, fino alle ore 01:30 del sabato seguente;**
2. **nelle giornate di sabato, fino alle ore 01:30 della domenica seguente;**
3. **nelle giornate da domenica a giovedì, fino alle ore 01:00 della giornata seguente;**
4. **nei giorni della settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, fino alle ore 01:30 della giornata seguente;**
5. **esclusivamente per la notte del 14 agosto, fino alle ore 03:00 della giornata seguente.**

Sempre nei periodi sopra indicati, per il medesimo fine e nello stesso ambito territoriale, le emissioni e/o immissioni sonore effettuate **all'aperto** a mezzo di piano bar o di ogni altra fonte elettromeccanica, elettronica, elettroacustica ed acustica, sia dal vivo che riprodotta, **all'esterno dei locali nei quali è esercitata l'attività**, potranno essere effettuate solo in conformità con le disposizioni e le prescrizioni ed entro i limiti stabiliti nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e nel D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215, nel rispetto tassativo dei seguenti orari:

1. **nelle giornate di venerdì, dalle ore 17:00 e fino alle ore 01:30 del sabato seguente;**
2. **nelle giornate di sabato, dalle ore 17:00 e fino alle ore 01:30 della domenica seguente;**
3. **nelle giornate da domenica a giovedì, dalle ore 17:00 e fino alle ore 01:00 della giornata seguente;**
4. **nei giorni della settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, dalle ore 17:00 fino alle ore 01:30 della giornata seguente;**
5. **esclusivamente per la notte del 14 agosto, dalle ore 17:00 e fino alle ore 03:00 della giornata seguente.**

Al di fuori dei suddetti limiti orari, è vietato **ogni tipo di diffusione musicale, sia all'aperto che al chiuso, con qualsiasi mezzo.**

In ogni caso, nel suddetto periodo, non è possibile effettuare emissioni sonore ed altre forme di attività rumorose tra le ore 01:00 o le ore 01:30, a seconda della giornata (vedi sopra), e le ore 09:00 e tra le ore 14:00 e le ore 17:00 di tutte le giornate.

È vietato, inoltre, diffondere musica dall'interno all'esterno di ogni tipo di locale (pubblici esercizi, stabilimenti balneari, attività commerciali) e locali simili, ad eccezione delle aree pubbliche detenute in concessione, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora e, a tal fine, nell'utilizzare tali apparecchi, quest'ultimi non devono essere rivolti verso la strada, ma verso l'interno del locale o, se installate sul demanio marittimo, rivolte verso il mare e, comunque, posizionate in maniera tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore. Inoltre, tutti gli impianti acustici debbono essere obbligatoriamente dotati di limitatore di pressione acustica debitamente omologato e sigillato, in maniera tale da poter rispettare i livelli di emissione sonora stabiliti dalla normativa e indicati nelle perizie fonometriche di cui i locali debbono essere obbligatoriamente dotati.

È vietato, altresì, effettuare nella stessa serata due o più eventi di intrattenimento all'aperto, che si svolgano in pubblici esercizi, stabilimenti balneari, attività commerciali e locali simili situati a una distanza di meno di 50 metri l'uno dall'altro, al fine di evitare il reciproco disturbo e un conseguente notevole disturbo della quiete pubblica.

Lo svolgimento di attività e manifestazioni a carattere occasionale, di concertini e piccoli intrattenimenti che comportano l'impiego di strumenti musicali, di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza dei pubblici esercizi, dei locali di somministrazione di alimenti e bevande e degli stabilimenti balneari nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati è consentita, nel rispetto delle norme del T.U.L.P.S.; eventuali prove tecniche sono consentite nel tempo massimo di un'ora precedente l'inizio dell'attività, sempre e comunque nel rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla legge.

In tutti casi, la svolgimento di attività musicale è subordinato all'adempimento dell'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e, ove occorra, dal successivo comma 6, come integrato dall'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011. Si precisa che, il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico, l'osservanza dei limiti di emissione sonora, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti in materia, costituiscono condizione per il legittimo esercizio di attività musicali, sia all'interno che all'esterno dei locali.

Le istanze di autorizzazione per gli eventi musicali dovranno pervenire al SUAP, da parte degli interessati, con le seguenti modalità e si applicheranno le seguenti condizioni:

1. tramite portale telematico "*impresainungiorno*" entro e non oltre le ore 13:00 del 20° giorno lavorativo antecedente l'evento;
2. tutte le richieste pervenute tardivamente o in modalità non convenzionale non saranno prese in considerazione, tranne la sussistenza di documentati motivi;
3. qualora le istanze pervenute indicassero il medesimo sito saranno autorizzate nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, privilegiando, pertanto, la richiesta di autorizzazione pervenuta per prima.

Fermi restando limiti, divieti e prescrizioni sopra indicati, i gestori dei locali o gli organizzatori dell'evento dovranno esibire a richiesta dei soggetti addetti al controllo e depositare, al SUAP, i seguenti documenti:

1) relazione a cura di tecnico abilitato (perizia fonometrica) indicante:

   a) il rispetto dei valori limiti per le immissioni sonore, anche con l'installazione di "limitatori di pressione sonora omologati", che garantiscano il corretto utilizzo degli impianti e agevolino i controlli necessari;

   b) elenco dettagliato dei componenti dell'impianto (marca, modello e numero di serie), corredato dall'impostazione delle regolazioni dell'impianto elettroacustico utilizzato per la sonorizzazione del locale;

   c) planimetria del locale o del sito, con indicazione delle zone di libero accesso per il pubblico, le posizioni dei diffusori acustici ed i punti del rilievo del livello L ACQ nonché gli altri dati di cui all'art. 4, lett. c) e d), del D.P.C.M. n. 215/99;

   d) dichiarazione del rispetto dei limiti di emissione elettroacustica di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. n. 215/99;

   e) certificazione di agibilità del locale o del sito chiuso, a firma di tecnico abilitato, attestante i requisiti di sicurezza, qualora la presenza di pubblico alle manifestazioni non sia superiore a 200 persone; in caso contrario, dovrà essere richiesta l'agibilità alla Commissione Comunale o Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a seconda della capienza massima del locale stesso.

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni emanate con il corrente paragrafo della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale, sarà punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da €uro 258,00 a €uro 1.549,00 per spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico (art. 666 c.p.);
- da €uro 2.000,00 a €uro 20.000,00 per l'inottemperanza alle disposizioni ed agli obblighi derivanti dai provvedimenti (ordinanze contingibili e urgenti) legittimamente adottati ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 (art. 10, comma 1, Legge n. 447/1995);
- da €uro 1.000,00 a €uro 10.000,00 per il superamento dei valori limite di emissione o di immissione previsti dalla legge (art. 10, comma 2, Legge n. 447/1995);
- da €uro 500,00 a €uro 20.000,00 per l'inottemperanza alle disposizioni ed agli obblighi previsti dal presente provvedimento e dettati in applicazione della Legge n. 447/1995 (art. 10, comma 3, Legge n. 447/1995).

Qualsiasi altra violazione non rientrante nelle casistiche sopra elencate ed attinente alla materia del presente provvedimento, sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di €uro 500,00 (cinquecento/00). È data facoltà al trasgressore e/o all'obbligato in solido di effettuare, nei termini, il pagamento in misura ridotta, a titolo di oblazione, nella misura di 8/10 del massimo previsto, pari ad €uro 400,00 (quattrocento).

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con facoltà, per il Questore della provincia di Trapani, di disporre l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 (quindici) giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773).

DISPOSIZIONI COMUNI

Infine, le violazioni delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, anche di una singola disposizione, comporteranno l'immediata inibizione dell'attività musicale, sia all'aperto che al chiuso, nei confronti dell'esercizio commerciale o di somministrazione ritenuto responsabile, con le seguenti modalità:

1. Alla prima violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 3 (tre), decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 7 (sette), con chiusura totale dell'esercizio.**
2. Alla seconda violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 10 (dieci), decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci), con chiusura totale dell'esercizio.**
3. Alla terza violazione accertata conseguirà l'inibizione dell'attività musicale, sia all'interno che all'esterno del locale, per giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di contestazione o notifica della relativa sanzione. **L'inottemperanza a detto provvedimento inibitorio comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni 1 (uno) della concessione per la occupazione di suolo pubblico.**

Ai sensi dell'articolo 20 della Legge n. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione nonché la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento o al suo titolare, qualora i soggetti interessati non abbiano ottemperato, nei termini di legge, al pagamento dell'ingiunzione di pagamento e all'esecuzione delle sanzioni accessorie. A tal proposito, all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo procedente dispone, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, il sequestro amministrativo cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 689/81, coloro che commettono la violazione nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione o vendita di alimenti e bevande.

Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, ivi comprese le norme di legge a tutela di Aree protette.

DISPONE

La comunicazione della presente Ordinanza al Sig Prefetto di Trapani, al Sig Questore di Trapani, al Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato, ai Comandanti della Compagnia dei Carabinieri, della Compagnia Guardia di Finanza e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala.

MANDA

la presente ordinanza al Prefetto ed al Questore della Provincia di Trapani, con richiesta di esercizio del rispettivo potere di coordinamento delle forze di Polizia in vista della collaborazione delle stesse, per assicurare i fini di cui all'ordinanza stessa.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online del sito istituzionale dell'Ente, nei modi e forme di legge, nonché tramite diffusione agli organi di stampa locali, ed è immediatamente esecutivo.

Il personale del Corpo di Polizia Municipale, gli Agenti, gli Ufficiali e i Funzionari della Forza Pubblica, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza, viene trasmessa a mezzo P.E.C. e/o tramite i consueti canali telematici a:

Prefettura – UTG – Trapani;

Questura di Trapani;

Corpo di Polizia Municipale;

VI Direzione Organizzativa SUAP;

Compagnia Carabinieri di Castelvetrano;

Stazione dei Carabinieri di Castelvetrano;

Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte;

Commissariato di P.S. di Castelvetrano;

Compagnia Guardia di Finanza di Castelvetrano;

Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo;

ARPA Sicilia.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla

pubblicazione, nonché ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Regione Siciliana. Per i soli soggetti nei cui confronti si procede alla notifica dell'atto, i termini di cui sopra decorrono dal giorno successivo a quello di notifica.

È dato mandato, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dal Palazzo di Città, _____

Il Comandante della P.M.
(Comm. C. Antonio Ferracane)
F.to Antonio Ferracane

Il Sindaco

(Dott. Enzo Alfano)
F.to Enzo Alfano